

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 23

(Borse di studio)

- 1.** La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 68/2012.
- 2.** La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.
- 3.** Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).